

**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE GLI ESERCIZI  
PUBBLICI  
DEL 9 giugno 1997**





## Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici

# INDICE

<b>CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
Art. 1 Oggetto.....	4
<b>CAPITOLO II – ORARI DI CHIUSURA.....</b>	<b>4</b>
Art. 2. Apertura e chiusura .....	4
<b>CAPITOLO III – RIPOSO SETTIMANALE, ORARI E CHIUSURA PER FERIE .....</b>	<b>4</b>
Art. 3 Notifica.....	4
Art. 4 Facoltà del Municipio.....	5
<b>CAPITOLO IV – DEROGHE .....</b>	<b>5</b>
Art. 5 Deroghe Definizione .....	5
Art 6. Concessione .....	5
Art. 7 Limitazione.....	5
Art. 8 Tasse.....	5
<b>CAPITOLO V – PERMESSI SPECIALI .....</b>	<b>5</b>
Art. 9 Definizioni .....	6
Art. 10 Concessione .....	6
Art. 11 Presupposti.....	6
Art. 12 Limitazioni .....	6
Art. 13 Tasse.....	6



Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici

<b>CAPITOLO VI – BALLO PUBBLICO .....</b>	<b>6</b>
Art. 14 Assoggettamento.....	6
Art. 15 Limitazioni .....	7
<b>CAPITOLO VII – APPARECCHI DA GIOCO E MUSICA .....</b>	<b>7</b>
Art. 16 Premessa.....	7
Art. 17 Musica.....	7
<b>CAPITOLO VIII – TASSE DI CANCELLERIA .....</b>	<b>7</b>
Art. 18 Applicazione.....	7
<b>CAPITOLO IX – SANZIONI.....</b>	<b>8</b>
Art. 19 Multa.....	8
Art . 20 Revoca.....	8
<b>CAPITOLO X – RIMEDI DI DIRITTO.....</b>	<b>8</b>
Art. 21 In generale .....	8
Art. 22 In particolare .....	8
<b>CAPITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>9</b>
Art. 23 Entrata in vigore.....	9



## Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici

---

Il Municipio di Savosa,  
nella seduta del 9 giugno 1997, richiamati gli articoli 192 Legge organica comunale (LOC); 44 RALOC, nonché gli art. 36 e seg., 73 della Legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 come pure il Regolamento di applicazione della Legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996;

ordina:

### **CAPITOLO I – Disposizioni generali**

**Art. 1**  
**Oggetto** La presente Ordinanza regola le competenze del Municipio così come quelle ad esso delegate dalla Legge o dal Regolamento cantonale sugli esercizi pubblici

### **CAPITOLO II – Orari di chiusura**

**Art. 2.**  
**Apertura e chiusura** Gli esercizi pubblici, devono rimanere aperti almeno otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le 05.00 e la 01.00, durante almeno cinque giorni per settimana.

### **CAPITOLO III – Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie**

**Art. 3**  
**Notifica**

1. Il gerente notifica entro il 1. gennaio di ogni anno:
  - Gli orari di apertura e di chiusura;
  - I giorni di riposo settimanali;
  - I periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2. Eventuali modifiche occorse in casi gravi e/o eccezionali, devono essere comunicate al Municipio almeno con 30 giorni d'anticipo.



## Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici

---

- Art. 4  
Facoltà del  
Municipio**
1. Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.
  2. Il coordinamento può essere effettuato tra diversi Municipi

### **CAPITOLO IV – Deroghe**

**Art. 5  
Deroghe  
Definizione**

La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Pertanto il beneficiario della stessa non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.

**Art. 6.  
Concessione**

Il Municipio può concedere di volta in volta, deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi.

In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe spetta al Sindaco o a chi ne fa le veci.

- Art. 7  
Limitazione**
1. Salvo per le festività riconosciute, non possono venire concesse deroghe d'orario oltre le ore 04.00.
  2. La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.
  3. Per il servizio all'aperto non possono essere concesse deroghe.

**Art. 8  
Tasse**

Per il rilascio di deroghe d'orario, il Municipio preleva le seguenti tasse:

- fr. 30.— per ora di deroga, ogni giorno

### **CAPITOLO V – Permessi speciali**



## Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici

---

- Art. 9  
Definizioni** Il permesso speciale autorizza su fondi sprovvisti di patente la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.
- Art. 10  
Concessione** Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie.
- Art. 11  
Presupposti** Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:
- Alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesione corporali e danni materiali sia di almeno fr. 3'000'000.— per sinistro;
  - al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione;
  - alla presenza sul posto di un gerente in attività responsabile della presenza delle infrastrutture igieniche, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell'ordine.
- Art. 12  
Limitazioni** Al fine di prevenire la violenza ed i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso.
- Art. 13  
Tasse** Per il rilascio di permesso speciale è dovuta una tassa da fr. 50.— a fr. 500.--.

## CAPITOLO VI – Ballo pubblico

- Art. 14  
Assoggettament  
o**
1. L'organizzazione e la tenuta dei balli pubblici occasionali deve venire notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.
  2. È occasionale il ballo organizzato nell'ambito di circostanze



## Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici

---

particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.

**Art. 15**  
**Limitazioni** Il Municipio può imporre all'organizzazione disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

## **CAPITOLO VII – Apparecchi da gioco e musica**

**Art. 16**  
**Premessa** 1. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.

2. Il gerente è responsabile con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno che all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei ricordati beni.

**Art. 17**  
**Musica** 1. L'uso degli apparecchi e strumenti di cui all'art. 16 cpv. 1, è possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato.

2. Dopo le ore 23.00, l'uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e soltanto se questo non provoca disturbo al vicinato

3. Sono riservate le norme del Regolamento comunale sulla repressione dei rumori molesti e relativi aggiornamenti.

## **CAPITOLO VIII – Tasse di cancelleria**

**Art. 18**  
**Applicazione** Per gli altri atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria.



## Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici

---

### **CAPITOLO IX – Sanzioni**

#### **Art. 19 Multa**

1. Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e di periodi di apertura e chiusura così come di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da fr. 20.— a fr. 10'000.--, giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.
2. Sono punibili
  - Il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
  - Il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine di esercizio, oppure quando dia false indicazioni per le notifiche ufficiali.
3. al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un'altra garanzia adeguata.

#### **Art . 20 Revoca**

- Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:
- per ottenerli sono state date dichiarazioni inveritiere;
  - gli stessi hanno provocato un turbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quietà pubblica

### **CAPITOLO X – Rimedi di diritto**

#### **Art. 21 In generale**

1. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato.
2. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva

#### **Art. 22 In particolare**

Contro la decisione del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni



## Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici

---

dall'intimazione della decisione

### **CAPITOLO XI – Disposizioni finali**

**Art. 23** La presente ordinanza entra in vigore il 1. luglio 1997  
**Entrata in vigore** Savosa, Giugno 1997

IL MUNICIPIO